

## **PESATURA CONTAINER COME DA CONVENZIONE SOLAS VALIDITA' DAL 1 LUGLIO 2017**

Prato, 30 giugno 2017

### ***Spettabile Cliente,***

Facendo seguito alla precedente circolare del 10 giugno 2016 relativa alla regolamentazione SOLAS, s'informa che

**in data 5 giugno u.s., è stata pubblicata da parte del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto la Circolare nr. 133/2017, recante aggiornamenti interpretativi per una corretta applicazione della Regola VI/2 della Convenzione Solas 74, che abroga la precedente Circolare nr. 125/2016.**

In particolare, con la richiamata Circolare il Comando Generale ha confermato la rilevanza dello "Shipping Document" quale dichiarazione originata dallo "Shipper" o da persona autorizzata, a fornire, anche attraverso il raccomandatario marittimo, la massa lorda verificata del contenitore (VGM) al comandante della nave o al suo rappresentante ed al rappresentante del terminalista.

Rispetto alle precedenti disposizioni, la nuova circolare individua ed aggiorna gli elementi che devono obbligatoriamente essere presenti nello "Shipping Document" e ne allega un fac-simile:

- Massa lorda verificata (VGM in kg);
- Numero del contenitore;
- Nome dello "Shipper";
- Numero di telefono oppure indirizzo mail dello "Shipper";
- Nome della persona autorizzata;
- Numero di telefono oppure indirizzo mail della persona autorizzata;

**Bologna**  
Blocco 5.2A  
Interporto di Bologna  
40010 Bentivoglio (BO)  
Tel. + 39 051 665271  
Fax + 39 051 6650431

**Prato**  
Via Chemnitz 4  
Macrolotto 2  
59100 Prato  
Tel. + 39 0574 72951  
Fax + 39 0574 701007

**Treviso**  
Viale Repubblica 193/l  
31100 Treviso  
Tel. + 39 0422 423519  
Fax + 39 0422 301660

**Ancona**  
Via Sandro Totti 7/b  
60131 Ancona  
Tel. +39 071 2135711  
Fax 39 071 2909008

**Milano**  
Via Lombardia 32  
20098 Sesto Ulteriano (MI)  
Tel. + 39 02 29520489  
Fax + 39 02 571640

- g. Metodo usato per la pesatura;
- h. Per il Metodo 1: matricola della pesa;
- i. Data e luogo;
- j. Firma dello Shipper o della persona autorizzata.

Ulteriore elemento rilevante è **la certificazione riguardante la veridicità e la correttezza dei dati riportati sullo "Shipping Document"** da parte dello "Shipper" e/o da persona autorizzata, così come previsto dalla Regola VI/2 della Convenzione Solas e da emendamento della Risoluzione MSC 380(94) e delle discendenti disposizioni nazionali.

**Tutti questi dati saranno inderogabilmente obbligatori a far data dal prossimo 1 luglio 2017, quando cesserà il periodo transitorio che ha consentito, fino ad oggi, l'utilizzo di strumenti di pesa non certificati.**

Alla luce di quanto richiesto dalla nuova circolare, si rammenta che in caso di mendacità dei dati riportati o di parziale compilazione dello "Shipping document", **tutta la spett.le clientela potrà essere esposta alle sanzioni di cui al paragrafo 7, lettera C (Sanzioni).**

Dalla data del 1° luglio infatti, non sarà più consentito utilizzare pese non certificate e per il Metodo 1, pese di cui non si conosce il numero di matricola. **Permane il margine di tolleranza, per ciascun contenitore, del  $\pm 3\%$  della VGM dichiarata** nello "Shipping Document" da utilizzare in sede di eventuali controlli e verifiche effettuati dopo la pesatura.

Si evidenzia inoltre come la circolare in oggetto chiarisca in maniera inequivocabile che le

**Bindelle di pesatura non possono essere assolutamente considerate "Shipping Document" ai fini dell'imbarco del contenitore.**

La circolare interviene poi al fine di chiarire, anche qui in maniera molto netta, come **l'obbligo di documentare e comunicare la VGM spetti allo "Shipper"**. In fase di verifica pertanto lo "Shipper" dovrà documentare la massa lorda verificata del contenitore attraverso la produzione dello "Shipping Document" e della relativa VGM. Non sono infatti ammesse, ed anzi espressamente vietate, dichiarazioni generiche.

Relativamente all'utilizzo del "Metodo 2", viene ribadito il principio secondo cui a partire dal prossimo 1 luglio 2017, non potranno essere utilizzati strumenti di pesa non certificati e non inclusi nei processi di pesatura, e si evidenzia come l'autorizzazione AEO sia da intendersi esclusivamente come elemento di facilitazione per l'accesso al "Metodo 2".



Premesso quanto sopra, a far data dalla pubblicazione della richiamata circolare, **le imprese che intendono utilizzare il "Metodo 2" dovranno dotarsi di un sistema di gestione per la qualità nel quale dovrà essere inserito anche il processo di pesatura di cui al punto 4.3 delle Linee guida allegate al D.D. 447/2016.**

I titolari di autorizzazione AEO, che abbiano già ottenuto l'autorizzazione ad utilizzare il Metodo 2, potranno continuare a utilizzare tale metodo a condizione che siano in possesso di procedure aziendali relative alla pesatura e conformi al punto 4.3 delle Linee guida allegate al richiamato DD.

**Lo "Shipper" che intenda effettuare la pesatura con il Metodo 2 deve dimostrare di possedere i requisiti di cui sopra inviando copia della certificazione e della visura camerale in corso di validità all'Ufficio 2° - Sezione 3a del 6° Reparto via pec ([cqcp@pec.mit.gov.it](mailto:cqcp@pec.mit.gov.it)).**

L'Amministrazione si riserva la facoltà di eseguire, in qualsiasi momento ed a sua discrezione, controlli presso i siti.

Particolare rilevanza è rivestita dalla parte conclusiva della circolare relativa al tema delle sanzioni (paragrafo 7, lettera c).

Qui purtroppo, salvo che il fatto non costituisca specifico o più grave reato, ogni mendacità riscontrata riportata nello "Shipping Document" (dichiarazione VGM) potrà essere considerata elemento penalmente rilevante a carico dello "Shipper" ai sensi dell'art. 483 del codice penale (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico).

Nel caso in cui lo "Shipping Document" sia stato compilato solo parzialmente, ma contenga comunque il dato VGM, potrà trovare applicazione il disposto dell'art. 1231 del Codice della Navigazione (in osservanza di norme sulla sicurezza della navigazione).

Per maggiori chiarimenti, potrete consultare la nuova regolamentazione sul seguente link:

**<http://www.guardiacostiera.gov.it/normativa-e-documentazione/Documents/circolare%20vgm%20protocollata.pdf>**